



Collana Universalia ENPAM

# **Dizionario previdenziale per la professione medica**

a cura di  
Marco Perelli Ercolini e Alberto Oliveti

presentazione  
On. Prof. Eolo Parodi

Fondazione E.N.P.A.M.

# PRESENTAZIONE

Alberto Oliveti e Marco Perelli Ercolini sono due consiglieri dell'Enpam. Da anni, insieme o separatamente, studiano e approfondiscono i difficili problemi previdenziali che, successivamente, divulgano ai colleghi girando per l'Italia e scrivendo sul nostro *Giornale della Previdenza*.

Non è fatica da poco. Richiede aggiornamenti continui ed elasticità di mente, tanti e complessi sono i temi che necessitano di spiegazioni o di soluzioni.

Ad Oliveti e a Perelli Ercolini mi lega anche una sincera amicizia e spesso, anch'io, ricorro al loro ingegno e alla loro sapienza per avere lumi sul difficile percorso previdenziale.

Oggi presento e giudico la loro ultima fatica – di fatica proprio si tratta: un “Dizionario previdenziale” che interessa i Medici e gli Odontoiatri, i colleghi “dipendenti” o “convenzionati”. Il milanese Perelli Ercolini, e l'anconetano Oliveti, analizzano termini spesso complessi, trasformandoli in un linguaggio più alla portata di tutti, per evitare confusioni e dubbi, al fine di far conoscere l'universo del sistema pensionistico italiano (metodo contributivo e metodo retributivo, per capirci).

E ci riescono, dando un contributo che considero eccellente al punto, ne sono sicuro, da consentire l'allargamento inevitabile della discussione tra i colleghi che partirà da una base di maggior conoscenza dei problemi previdenziali, discussione da tempo in atto.

Il loro lavoro è accompagnato dal testo dei Regolamenti che caratterizzano i nostri Fondi, cui questo dizionario previdenziale funge da necessario strumento d'orientamento e da irrinunciabile guida.

Non basta lodare un'opera e raccomandarne la lettura: in questo momento devo obbligatoriamente congratularmi con i due autori sicuro che la considerazione della quale saranno oggetto per questa loro ricerca, ricadrà inevitabilmente sull'Ente di Previdenza che presiedo.

Anche di ciò sono orgoglioso.

On. Prof. Eolo Parodi  
Presidente Fondazione ENPAM

## PREMESSA

Spesso i medici si trovano confusi e disorientati di fronte a certe terminologie previdenziali e con queste difficoltà trovano una scusa per evitare di affrontare il problema della loro futura pensione, pensando che i tempi dell'uscita dal lavoro siano lontani. Ma il futuro incalza e in breve giunge il tempo della pensione. Però ormai è troppo tardi per pensare a prendere certi provvedimenti economico-previdenziali per attutire l'impatto dell'uscita dal lavoro nell'età post-lavorativa. Infatti, la pensione si gode da vecchi, ma si deve costruire da giovani.

Dopo di una certa età risulta impossibile costruire pensioni complementari o migliorare le proprie posizioni previdenziali mediante versamenti aggiuntivi perché troppo onerosi.

Nell'intento di dare almeno qualche nozione di previdenza a chi quotidianamente affronta solo il proprio lavoro, ben lontano da numeri e sistemi economici, abbiamo raccolto i più comuni termini del sistema previdenziale con le loro definizioni e con qualche nozione semplice di applicazione.

Speriamo così che i Collegli possano affrontare meglio i problemi del loro futuro economico e provvedere, quando ancora sono in tempo, a prendere le decisioni per i tempi futuri, tenendo presente che sborsare 100 euro quando si lavora è fattibile seppur con un certo fastidio, ma quando si cessa di guadagnare anche soli 10 euro sono un tesoro.

gli Autori

## DIZIONARIO

- **ACCONTO PROVVISORIO** - Per sopperire alle lungaggini nella corresponsione del trattamento di pensione definitiva, il cui provvedimento è soggetto al controllo della Corte dei conti, nella attesa, era concesso al dipendente iscritto alle Casse pensioni degli Istituti di previdenza (CPS - INPDAP) il cosiddetto acconto o pensione provvisoria nella misura del 90 per cento del trattamento definitivo spettante all'interessato sulla base del foglio di liquidazione della pensione. In base alla legge 8 agosto 1991 numero 274 la pensione diretta o indiretta va attribuita, ora, non più nella misura dei 9/10, ma al 100 per cento della pensione spettante. I periodi ricongiungibili, per i quali non sia ancora intervenuto il relativo provvedimento, sono valutati ai fini della misura della pensione provvisoria al 70 per cento, anziché al 50 per cento.

Nonostante il progetto -pensioni subito- molte volte gli uffici INPDAP ritardano nel calcolo definitivo e gli Uffici Pagamento e Gestione Pensione iniziano a pagare il neopensionato in base ai calcoli effettuati dagli Uffici dell'Ente datore di lavoro, che generalmente sono inferiori per i mancati aggiornamenti della posizione contributiva e relativi aggiornamenti ISTAT. I saldi avvengono poi a distanza di anni cogli interessi legali.

- **ADEGUAMENTO PERIODICO DELLA PENSIONE ORDINARIA DEL FONDO GENERALE ENPAM** - Tutta la pensione del Fondo generale (Quota A e Quota B) è ora soggetta a sistemi di adeguamento automatico in relazione alle variazioni degli indici del costo della vita in ragione del 75 per cento della variazione dell'indice ISTAT del costo della vita registrato ogni anno rispetto l'anno precedente ed è calcolato dal 1 gennaio di ciascun anno e pagato coi ratei di pensione di marzo. E' stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione E.N.P.A.M. di abbassare al 50 per cento dell'indice ISTAT l'adeguamento per le somme di pensione eccedenti quattro volte il minimo INPS.

- **ALIQUOTA CONTRIBUTIVA** - E' la percentuale effettivamente utilizzata per calcolare quanto va versato in parte mediante trattenuta fatta sulla busta paga del lavoratore, in parte mediante pagamento del datore di lavoro (se il lavoratore è dipendente).
- **ALIQUOTA DI COMPUTO** - E' la aliquota convenzionale che applicata alla retribuzione percepita determina i contributi accantonati e che verrà utilizzata dall'Istituto previdenziale per calcolare la prestazione; per lo più è una aliquota fittizia perché non corrisponde ai contributi effettivamente versati.
- **ALIQUOTA DI EQUILIBRIO** - L'aliquota di equilibrio in campo previdenziale è il rapporto tra la spesa pensionistica e i redditi su cui si paga la contribuzione.
- **ALIQUOTA DI FINANZIAMENTO** - Definisce l'importo dei contributi effettivamente versati per ciascun anno per coprire le spese per il pagamento delle pensioni.
- **ALIQUOTA PERCENTUALE DI PENSIONE ENPAM** - E' l'aliquota percentuale da applicare al Reddito Medio Annuo per calcolare la pensione nei Fondi ENPAM ed è pari alla somma delle aliquote percentuali riferite ad ogni anno o frazioni di anno di contribuzione.
- **ALIQUOTA DI RENDIMENTO** - E' il rendimento che ogni contributo previdenziale versato al Fondo ENPAM avrà garantito al momento del pensionamento e della conseguente definizione dell'entità della pensione.
- **ALLINEAMENTO** - E' l'istituto di riscatto che permette nei Fondi ENPAM di effettuare versamenti suppletivi ai fini di un miglior trattamento economico di pensione.
- **ANAOSI** - L' -Associazione nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani- era sorta spontaneamente tra i sanitari italiani nel 1978 col fine di garantire, con contributi volontari, la continuità delle prestazioni assistenziali dell'ONAOI nella prosecuzione ideale delle finalità volute dai fondatori e realizzate con il contributo di generazioni di sanitari.
- **ANZIANITA' CONTRIBUTIVA** - E' l'insieme dei periodi di contribuzione effettiva, riscattati, ricongiunti.
- **ANZIANITA' CONTRIBUTIVA CPS** - E' l'insieme di tutti i servizi e/o i periodi utili alla pensione.

Nella Cassa Pensione Sanitari dell'INPDAP sono utili per il calcolo dell'anzianità contributiva:

- 1) i servizi effettivamente svolti con obbligo di iscrizione
- 2) i servizi e/o i periodi riscattabili o ricongiungibili
- 3) i periodi di servizio militare di leva, computabili, con onere a carico della CPS, ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1991 numero 274, in presenza dei relativi requisiti.

- **ARMONIZZAZIONE** - E' il tentativo da parte dello Stato di rendere tra loro simili i regolamenti di previdenza delle gestioni obbligatorie.
  - **ASPETTATIVA** - L' aspettativa consiste nella temporanea sospensione del dovere del dipendente di prestare servizio, con la garanzia della conservazione del posto di lavoro.  
Non tutti i periodi di aspettativa senza assegni sono utili ai fini previdenziali.
  - **ASSEGNI ACCESSORI** - Gli assegni accessori hanno la funzione integrativa della pensione in senso stretto in quanto diretti a adeguare la misura alle reali condizioni ed esigenze fisiche, economiche e famigliari di ogni pensionato.
  - **ASSISTENZA** – E' l'insieme di prestazioni, di contenuto economico, straordinarie anche a carattere continuativo erogate da un sistema previdenziale in relazione a particolari stati di bisogno dell'iscritto o dei suoi superstiti.
  - **ATTIVITA' USURANTI** - Rientra nelle -attività usuranti- l'attività svolta nei reparti di pronto soccorso, rianimazione, chirurgia d'urgenza. Per i medici dipendenti, pubblici o privati, che svolgono tali attività sarebbe previsto a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo 374/93 l'anticipazione del limite di età pensionabile previsto dai rispettivi ordinamenti previdenziali di due mesi per ogni anno di occupazione nei reparti di pronto soccorso, rianimazione, chirurgia d'urgenza fino ad un massimo di sessanta mesi complessivamente considerati. Coloro che andranno in pensione col metodo contributivo potranno godere dell'anticipazione di un anno dell'età minima prevista oppure di un conteggio che tenga conto di un coefficiente di trasformazione del monte contributivo maggiorato, rispetto all'età effettiva di pensionamento, in relazione al numero degli anni lavorati in usura (un anno ogni sei). Mancano tuttavia i decreti di attuazione.
  - **BASE PENSIONABILE** - Vedi "Retribuzione pensionabile".
  - **BUONUSCITA** - E' la prestazione previdenziale erogata dall'ENPAS ai dipendenti civili e militari dello Stato all'atto della cessazione dal servizio.
  - **CALCOLO DELLA PENSIONE INPS O INPDAP COL SISTEMA CONTRIBUTIVO** - Il metodo contributivo prende come base di calcolo della prestazione pensionistica, l'ammontare dei contributi versati nel corso della vita lavorativa, rivalutati annualmente al tasso di capitalizzazione correlato alla variazione media del PIL (Prodotto Interno Lordo) nominale nel quinquennio precedente. La somma dei contributi annuali, così rivalutati su base composta, formerà al momento del pensionamento il montante contributivo individuale sul quale calcolare la prestazione, mediante l'applicazione dei coefficienti di trasformazione correlati all'età del lavoratore al momento del pensionamento e quindi alla speranza di vita dello stesso (calcolata periodicamente dall'ISTAT).
- Al sistema contributivo sono sottoposti obbligatoriamente tutti i dipendenti la

cui posizione assicurativa inizia a maturare a decorrere dal 1 gennaio 1996.

- **CAPITALIZZAZIONE** (Pensione a capitalizzazione) - I contributi versati sono accantonati e insieme ai loro investimenti serviranno a pagare la futura pensione del lavoratore che ha effettuato i versamenti.
- **CAPITALIZZAZIONE** (Principio della...) - Il principio della capitalizzazione configura sistemi pensionistici tali che ciascuno costituisce per sé una posizione pensionistica, versando risparmi con finalità previdenziale ad un soggetto che ne cura una gestione di lungo periodo. All'età della pensione riceverà una rendita o un capitale nelle quantità consentite dalle norme che teoricamente dovrebbero rispecchiare i risultati del portafoglio previdenziale creatosi. Opera, peraltro, un congegno di genere assicurativo e finanziario che assume l'età anziana come un rischio da sopportare.
- **CAPITALIZZAZIONE BILANCIATA** - Nella capitalizzazione bilanciata le pensioni non sono pagate solo con gli interessi o il fruttifero dei versamenti contributivi effettuati, ma anche erodendo parzialmente lo stesso capitale secondo le previsioni di vita calcolate in base ai calcoli attuariali. Infatti, se la pensione fosse pagata solo col fruttifero del capitale, alla morte del pensionato o, in caso di reversibilità, degli aventi diritto, rimanendo alla cassa del Fondo l'intero capitale, si avrebbe un indebito arricchimento da parte dell'Ente gestore del trattamento di pensione.  
Distinguiamo una fase di accumulazione e una fase di erogazione delle prestazioni e smobilizzo delle riserve accumulate..
- **CAPITALIZZAZIONE SIMULATA** - E' una definizione nel sistema contributivo in base alla quale si finge di accreditare una quota virtuale della retribuzione (in un sistema che peraltro rimane a ripartizione) ai soli fini di stabilire quali parametri saranno considerati per calcolare, a suo tempo, la prestazione.
- **CARICAMENTI** - Sono i costi che il gestore di un Fondo di investimento defalca anticipatamente dal capitale conferitogli per coprire le proprie spese di gestione.
- **CASELLARIO PREVIDENZIALE** - Il funzionamento del casellario delle pensioni permette di cumulare le varie rendite di più pensioni facenti capo ad uno stesso titolare e di effettuare il prelievo IRPEF alla fonte, in base al totale delle diverse prestazioni, ora non più sulla pensione di minore importo, ma in *pro quota* sui diversi trattamenti di pensione.
- **CASSA** - E' un ente di diritto pubblico o di diritto privato (associazione o fondazione) che identifica uno o più fondi di previdenza obbligatoria per una specifica categoria di lavoratori.
- **CASSA COLLETTIVA** - Nella previdenza integrativa è il sinonimo di Fondo pensione.
- **CAUSA DI SERVIZIO** - Nella causa di servizio l'evento deve essere riconducibile a fatti di servizio per compiti di istituto e più precisamente

agli adempimenti connessi con gli obblighi di servizio. Non è necessario che il servizio costituisca la causa esclusiva del sorgere dell'evento dannoso, ma è sufficiente che esso caratterizzi per lo meno quale concausa del manifestarsi dell'evento stesso, al cui verificarsi possano aver concorso altri fattori estranei ai fatti dagli obblighi di servizio. Rientrano nel concetto di concausa di servizio quei fattori di servizio senza i quali l'effetto lesivo invalidante sarebbe stato minore o del tutto assente, e tali comunque che siano prevalenti su altri fattori concorrenti a far nascere o devolvere l'infermità.

- **CESSIONE DEL DIRITTO ALLA PENSIONE DEL CONIUGE SUPERSTITE**  
Nell'ipotesi di cessazione dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio, il coniuge superstite ha diritto ad un assegno pari a due annualità del trattamento percepito alla data del nuovo matrimonio.
- **CESSIONE DEL DIRITTO ALLA PENSIONE DIRETTA O DI REVERSIBILITA' INPDAP** - L'erogazione della prestazione cessa con la morte del beneficiario ovvero al venire meno delle condizioni soggettive richieste per il conseguimento del diritto (matrimonio del coniuge superstite o dei collaterali, maggiore età dei figli, cessazione dello stato di inabilità, ecc.).
- **CESSIONE DEL QUINTO** - E' una particolare forma di sovvenzione (non di prestito) contro cessione del quinto della retribuzione, concessa dall'Ente previdenziale all'iscritto, pubblico dipendente, per far fronte a particolari esigenze a concorso di spese sostenute o da sostenere.
- **CITTADINANZA ITALIANA** - La -cittadinanza italiana- non costituisce più un requisito per l'acquisizione o il mantenimento del trattamento di quiescenza diretto, indiretto o di reversibilità per le pensioni erogate dalla Cassa pensione sanitari (CPS) o dalla Cassa pensione dipendenti enti locali (CPDEL).
- **COEFFICIENTE DI CAPITALIZZAZIONE** – E' un coefficiente indicato in apposite tabelle ministeriali relativo all'età ed alla anzianità contributiva del richiedente alla data di presentazione della domanda, che moltiplicato alla maggior quota di pensione che si ottiene con il riscatto, definisce la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa del periodo da riscattare e ne determina l'onere cioè quantizza il contributo da versare.
- **COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE** - E' l'indice relativo all'età del lavoratore atto del pensionamento che moltiplicato al montante contributivo serve a calcolare l'importo della pensione col sistema contributivo.
- **COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETÀ** - Il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età è un atto dovuto dell'ente datore di lavoro o di convenzione. Il dipendente o il convenzionato collocati a riposo, in seguito al raggiungimento del limite massimo d'età, possono o non possono aver maturato, al momento del collocamento a riposo, i requisiti minimi d'anzianità contributiva per il diritto al relativo trattamento di pensione.



- **COMPATIBILITA' TRA RISCATTI** - I riscatti presso i Fondi speciali ENPAM possono essere richiesti anche da coloro che, svolgendo altra attività, avessero già effettuato riscatti presso altri istituti previdenziali. Analogamente i riscatti presso i Fondi speciali ENPAM non precludono la possibilità di richiedere il riscatto di servizi o periodi presso altro istituto previdenziale (fatta eccezione per il servizio militare di leva).
- **CONFIGURAZIONE DELL'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE** - L'indennità integrativa speciale secondo la Corte costituzionale (sentenza 13-22 dicembre 1989 numero 566) non solo rappresenta un mezzo d'adeguamento dello stipendio o della pensione alle variazioni del costo della vita, ma costituisce anche l'ammontare minimo necessario per far fronte alle normali esigenze di vita.  
E' stata abolita e, per i trattamenti di quiescenza ove in precedenza era prevista, conglobata nella pensione dal 1 gennaio 1995.
- **CONTINUAZIONE D'ISCRIZIONE** - Si ha continuazione d'iscrizione quando il dipendente resta in servizio oltre il limite massimo d'età o d'anzianità lavorativa previsto per il collocamento a riposo da disposizione di legge o da appositi regolamenti interni degli enti d'appartenenza.
- **CONTRIBUTI EFFETTIVI** - Sono quelli versati in costanza di rapporto di lavoro.
- **CONTRIBUTI EFFETTIVI ENPAM** - Sono i contributi versati in costanza di rapporto convenzionale.
- **CONTRIBUTI PREVIDENZIALI della MEDICINA GENERALE e della PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA** - Sono i contributi previdenziali corrisposti trimestralmente per ogni medico iscritto negli elenchi della Medicina generale e della Pediatria di libera scelta nel competente Fondo di previdenza. Sono previsti dagli Accordi Collettivi Nazionali per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta e consistono in una percentuale fissa (attualmente il 13%) su tutti i compensi nazionali, regionali ed aziendali previsti dall'Accordo, di cui una parte a carico dell'Azienda (attualmente 8,125%) e una parte a carico del medico (attualmente 4,875%). Al prossimo rinnovo convenzionale vi è l'intenzione di portarli al 15%.
- **CONTRIBUTI VOLONTARI** - Non è più possibile effettuare versamenti volontari alla CPS.
- **CONTRIBUTI VOLONTARI AGGIUNTIVI** - Per migliorare il trattamento previdenziale erogato dal Fondo generale ENPAM spettante al compimento del 65esimo anno d'età, ovvero in caso d'invalidità o di premorienza, i medici con esclusione di coloro che avevano richiesto l'esenzione al contributo proporzionale, potevano effettuare versamenti volontari aggiuntivi, in misura non superiore a quattro volte l'ammontare del contributo minimo previsto per la fascia d'età, elevato ad otto volte se il medico ha

superato il 55esimo anno d'età. Questo istituto è stato abolito.

- **CONTRIBUTIVO** (Sistema.....) - Modalità di calcolo del trattamento economico. Per sistema contributivo si intende il sistema che lega l'importo della pensione all'ammontare della contribuzione effettivamente o figurativamente versata nel corso della vita lavorativa.
- **CONTRIBUTO DI MATERNITA'** - Hanno l'obbligo del versamento del contributo annuale per la tutela economica della maternità tutti i medici (uomini e donne) dall'iscrizione all'Albo professionale e sino al compimento del 65esimo anno d'età. Tale contributo è riscosso colla cartella esattoriale insieme al contributo previdenziale minimale fisso del Fondo generale.
- **CONTRIBUTO DI RISCATTO** - Sono le somme richieste per il riconoscimento previdenziale di determinati servizi o periodi, calcolate in relazione all'età, al sesso e alla retribuzione alla data della domanda, atte a garantire la riserva matematica per l'erogazione futura dei benefici economici. Infatti, i periodi e i servizi riscattati sono considerati altrettanti anni di servizio da aggiungere a quelli già utili ai fini del trattamento di quiescenza e, pertanto, valgono sia per il raggiungimento del requisito minimo di servizio sia per un maggior calcolo del trattamento pensionistico.
- **CONTRIBUTO ONAOSI** - Con la Finanziaria 2003 il contributo all'ONAOSI è stato reso obbligatorio a tutti i sanitari iscritti all'Albo professionale, indipendentemente dall'età anagrafica o dalla titolarità della pensione di vecchiaia.
- **CONTRIBUZIONE DEFINITA** (Sistema a "contribuzione definita") - Nel sistema a contribuzione definita la prestazione dovuta è determinata in misura strettamente correlata alla storia contributiva che ha fondato il diritto al trattamento.  
All'opposto, il sistema a prestazioni definite.
- **CONTRIBUZIONE PROPORZIONALE OBBLIGATORIA ANNUALE AL FONDO GENERALE ENPAM** - Dal 1991 oltre al contributo minimale fisso, il medico con attività libero-professionale non già sottoposta a contribuzione previdenziale è tenuto al contributo proporzionale al reddito nella misura del 12,50 per cento sino ad un tetto e dell'1 per cento per le somme eccedenti il tetto.
- **CONTRIBUZIONE PROPORZIONALE OBBLIGATORIA RIDOTTA ANNUALE AL FONDO GENERALE ENPAM** - Due distinte categorie di iscritti all'ENPAM possono usufruire della contribuzione ridotta del 2% invece del 12,50%, fermo restando l'1% eccedente il tetto. La prima comprende gli iscritti al Fondo che contribuiscono ad altre forme di previdenza obbligatoria, compresi i Fondi Speciali od i titolari di altro trattamento pensionistico obbligatorio. La seconda riguarda i pensionati del Fondo che sono ammessi a domanda alla contribuzione ridotta del 2%. Per loro il 2% va calcolato sull'intero imponibile contributivo netto, poiché essendo pensionati,

non pagano più il contributo minimo obbligatorio.

- **CONVENZIONE** - L'attività in convenzione è considerata attività libero-professionale.
- **CONVENZIONE E LIBERAPROFESSIONE** - L'attività in regime di convenzione è considerata attività libero-professionale.
- **COSTO DEL SISTEMA PREVIDENZIALE** - Il costo del sistema previdenziale è dato dalla durata della permanenza in pensione moltiplicata per l'aliquota di rendimento. Per il costo totale vanno poi aggiunti i costi di gestione.
- **C.P.D.E.L.** - La -Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti Locali provvede alle pensioni e alle indennità dei dipendenti dei Comuni delle Amministrazioni provinciali, delle Unità Sanitarie Locali già Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, Enti Ospedalieri, delle Aziende municipalizzate (esclusi i dipendenti dei rami trasporti) e degli altri Enti (Regioni, ecc.) ai quali siano estese le disposizioni sulla Cassa, escluse le categorie (Sanitari, Insegnanti d'asilo e Ufficiali giudiziari) alle cui pensioni e indennità provvedono le altre Casse degli Istituti di previdenza, ora confluite nell'INPDAP.
- **C.P.S.** - La -Cassa pensione sanitari- degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, ora confluita nell'INPDAP, sorse nel 1898 con fini mutualistici previdenziali.
- **CUMULABILITA' PENSIONE ENPAM** - Le prestazioni previdenziali garantite dai fondi ENPAM sono cumulabili tra loro e con tutte le altre prestazioni previdenziali ed assicurative di cui gli iscritti eventualmente beneficiano o beneficeranno.
- **CUMULO PENSIONE ENPAM E ALTRI REDDITI DA LAVORO** - Le pensioni ENPAM non sono incompatibili con altri redditi da lavoro.
- **DECORRENZA DEL DIRITTO A PENSIONE** - Per i medici pubblici dipendenti iscritti alla Cassa pensione sanitari il diritto, maturata l'anzianità minima e con l'età anagrafica richiesta, decorre dal giorno successivo alla cessazione del rapporto.  
Per le pensioni erogate dall'ENPAM il diritto al trattamento economico decorre dal 1 giorno del mese successivo alla data della risoluzione della convenzione per i Fondi speciali e al compimento del 65esimo anno di età per il Fondo generale.  
Per le pensioni INPS il trattamento economico decorrere dal 1 giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
- **DEDUCIBILITA' DEI CONTRIBUTI** - Tutti i contributi versati alle gestioni pensionistiche obbligatorie sono -integralmente- deducibili dal reddito imponibile, compresi quelli di riscatto o di ricongiunzione. Dal 1° gennaio 2001 per effetto del decreto legislativo n.47 del 18 febbraio 2000 che prende in esame il trattamento fiscale delle varie forme di previdenza integrativa non c'è alcun divieto di cumulo, per la deducibilità fiscale, tra questi versamen-

ti ed i contributi versati alle forme previdenziali complementari, nel limite, per questi ultimi, del 12% del reddito fino a 5163 annui.

- **DEFINIZIONE DI PENSIONE** - La pensione consiste in una prestazione patrimoniale, periodica e vitalizia che lo Stato o altro Ente corrisponde a un ex dipendente o agli eredi aventi diritto, subordinatamente al verificarsi delle condizioni oggettive ed al possesso dei requisiti soggettivi previsti dai rispetti ordinamenti.
- **DIMISSIONI VOLONTARIE** - E' la cessazione a domanda dell'interessato dal rapporto di dipendenza o di convenzione.
- **DIRETTORI SANITARI** - Dal 1 ottobre 1991 sono obbligati alla iscrizione alla CPS; in precedenza era consentita l'iscrizione alla CPDEL.
- **DIRITTO A PENSIONE** - Il diritto a pensione si trasforma in diritto soggettivo perfetto, cioè irrevocabile, solo quando il dipendente lo abbia effettivamente conseguito dopo il suo collocamento a riposo, anche perchè il legislatore ben può introdurre innovazioni normative che possono addirittura incidere sulle aspettative del diritto stesso, al trattamento di quiescenza non ancora acquisito.
- **DIRITTO ALLA PREVIDENZA** - E' espressione della solidarietà generale ed è sancito dall'art. 38 della Costituzione: "...ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale (comma 1°)... i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria ( comma 2°), ...ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti od integrati dallo Stato ( comma 4°)...
- **DOCUMENTAZIONE** - La domanda di pensione va correlata dalla relativa documentazione richiesta dai singoli ordinamenti e secondo il tipo di pensione. La documentazione e la domanda vanno in carta semplice.
- **DOCUMENTAZIONE AI FINI PREVIDENZIALI** - La documentazione richiesta ai fini previdenziali va in carta semplice.
- **DOMANDA DI PENSIONE ALLA C.P.S.** - Per ottenere qualsiasi trattamento di quiescenza è necessario presentare sempre la domanda, su carta semplice, firmata dall'interessato o dal suo legale rappresentante con l'indicazione esatta delle generalità, della data di nascita dell'iscritto e del luogo dove intende riscuotere l'assegno.
- **DOMANDA DI PENSIONE DI PRIVILEGIO ALLA C.P.S.** - Il diritto alla pensione di privilegio sia da parte dell'iscritto che da parte dei superstiti aventi diritto si prescrive nel termine dei cinque anni.
- **DOMANDA DI RISCATTO** - La domanda di riscatto di periodi o servizi presso la Cassa pensione sanitari deve essere presentata dall'iscritto in costanza di rapporto di impiego oppure entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di cessazione definitiva dal servizio e, in caso di

morte dell'iscritto, dai superstiti aventi diritto entro 90 giorni dalla morte. Per le domande di riscatto all'ENPAM vedi "Requisiti per il riscatto nei Fondi speciali ENPAM".

- **E.N.P.A.M.** - L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici - è la cassa di previdenza dei medici chirurghi e degli odontoiatri in quanto liberi professionisti iscritti agli Albi professionali.

Oltre al Fondo generale, gestisce i tre Fondi speciali:

- 1) Fondo ambulatoriali dei medici specialisti ambulatoriali e dei medici addetti alla medicina dei servizi
- 2) Fondo dei medici di medicina generale, pediatria di libera scelta ed addetti ai servizi di continuità assistenziale
- 3) Fondo dei medici specialisti convenzionati esterni.

- **E.N.P.A.S.** - E' l'Ente nazionale di previdenza e assistenza agli statali - Ora è confluita nell'INPDAP.

- **E.N.P.D.E.D.P.** - E' l'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico - Con effetto dal 18 febbraio 1993, insieme all'ENPAS, all'INADEL e alle Casse degli Istituti di previdenza è confluita nell'INPDAP.

- **EQUO INDENIZZO** - E' un trattamento economico concesso al pubblico dipendente che per infermità contratta per causa di servizio, ha subito una menomazione, temporanea o permanente, della integrità fisica ascrivibile a una delle categorie prevista in tabella dalla legge.

- **ESENZIONE DALLA CONTRIBUZIONE PROPORZIONALE** (vedi anche "Contribuzione proporzionale obbligatoria ridotta...") - I medici dipendenti, già assicurati per la loro attività subordinata ad un fondo pensionistico obbligatorio, i medici convenzionati, già assicurati presso i Fondi speciali ENPAM, e i titolari di un trattamento pensionistico potevano chiedere all'ENPAM l'esenzione dalla contribuzione proporzionale per l'eventuale reddito libero-professionale eccedente il minimo, fermo restando l'obbligo del contributo minimo. Tale facoltà è stata abolita. Può invece essere richiesta l'ammissione alla contribuzione ridotta.

- **ESONERO TEMPORANEO DALL'OBBLIGO CONTRIBUTIVO ALL'ENPAM** - I medici che prima del compimento del 65esimo anno di età siano colpiti da infortuni o malattie che comportano l'inabilità assoluta all'esercizio professionale per una durata superiore ai sei mesi, possono essere esonerati dalla contribuzione minima obbligatoria, facendone richiesta entro 180 giorni dall'insorgere dell'evento o della malattia invalidante accertata da apposita Commissione medica istituita presso l'Ordine di appartenenza. I periodi di esonero dalla contribuzione sono considerati, a tutti gli effetti, periodi contributivi utili.

L'esonero non riguarda l'eventuale contribuzione proporzionale dovuta in relazione a redditi libero-professionali. Infatti, la produzione di un reddito effettivo libero-professionale non è compatibile con la inabilità assoluta,

anche se temporanea, alla professione.

- **ESTRATTO CONTO** - La legge 335/95 introduce il sistema contributivo e indica le modalità di calcolo del montante contributivo individuale che ogni lavoratore annualmente accumula con il versamento dei contributi previdenziali. All'articolo 1 comma 6 prevede, inoltre, che ad ogni assicurato sia inviato con cadenza annuale un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa.

- **ETA' PENSIONABILE** - E' il limite di età richiesto per conseguire, in presenza dei requisiti minimi, la pensione di vecchiaia.

L'età pensionabile, sia per gli uomini che per le donne, per il Fondo generale ENPAM è fissata al compimento del 65esimo anno di età; anche per i Fondi speciali è stabilita al compimento del 65esimo anno di età con possibilità di proseguire sino all'età concessa dalla convenzione (70 anni).

Per gli iscritti alle altre Casse dal 1 gennaio 1994 l'età richiesta per il diritto alla pensione di vecchiaia è stato elevato a 60 anni per le donne (prima era 55) e a 65 per gli uomini (prima era 60). I nuovi limiti sono stati introdotti con gradualità negli anni.

L'elevazione graduale dell'età pensionabile non riguarda i medici ospedalieri o comunque iscritti alla CPS, per i quali il limite massimo di età era già fissato al compimento del 65esimo anno di età per gli uomini e al 60esimo anno per le donne. I pubblici dipendenti hanno il diritto, ad opzione, di rimanere in servizio oltre i limiti di età per un ulteriore periodo massimo di due anni ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992 numero 503 articolo 16.

- **ETA' PENSIONABILE ENPAM** - Per l'ENPAM l'età pensionabile è fissata per uomini e donne al compimento del 65esimo anno di età.

- **FISCO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI** - I contributi previdenziali obbligatori per disposizioni di legge (contributo minimo obbligatorio e contributo proporzionale del Fondo generale ENPAM, contributi a carico del medico per l'attività in convenzione) sono interamente deducibili ai fini fiscali, indipendentemente dal loro importo.

- **FISCO E CONTRIBUTI DI RISCOFFO E DI RICONGIUNZIONE** - La norma che prevedeva che i contributi di riscatto o di ricongiunzione versati a qualsiasi ente fossero parzialmente deducibili con detrazione in percentuale entro un tetto massimo complessivo con eventuali altre forme assicurative di 2milioni e mezzo è stata abrogata.

Dal 1 gennaio 2001, in base al decreto legislativo 18 febbraio 2000 numero 47, tutti i contributi di riscatto sono totalmente deducibili, indipendentemente dal loro importo e dalla Cassa di previdenza obbligatoria presso la quale si chiede il riscatto.

- **FONDAZIONE ENPAM** - vedi ENPAM

- **FONDI PENSIONE** - Il Fondo pensione è uno strumento previdenziale e finanziario della previdenza complementare incentivato fiscalmente ed ha lo scopo principale di garantire una rendita integrativa alla pensione che scaturirà dal regime previdenziale obbligatorio cui si appartiene. Finalizzato alla costituzione di una rendita vitalizia, il Fondo pensione investe in titoli azionari ed obbligazionari con la possibilità di scelta tra diverse linee di investimento a differente profilo rischio/rendimento, gode della deducibilità dei premi dall'imponibile fiscale fino al 12% del reddito annuo con un massimo di 5.163, ed è assoggettato ad una tassazione agevolata dei rendimenti annuali maturati. Vedi anche "Fondo pensione nella previdenza complementare".
- **FONDO GENERALE ENPAM E RISCATTI** - Il Fondo generale prevede ora la possibilità di riscattare determinati periodi limitatamente a chi non è iscritto obbligatoriamente a altri fondi previdenziali.
- **FONDO PENSIONE NELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE** - Ente di diritto privato ovvero a patrimonio separato e autonomo nel bilancio del datore di lavoro all'interno del quale si realizzano uno o più programmi di previdenza complementare per i relativi iscritti. I fondi pensione sono strumenti previdenziali e finanziari incentivati fiscalmente che consentono di integrare la pensione pubblica delegando la gestione a gestori specializzati (assicurazioni, banche, società di intermediazione mobiliare – SIM – o di gestione del risparmio – SGR –). Sono enti costituiti su base aziendale o di categoria, alimentati con i contributi dei lavoratori e (tranne che nel caso degli autonomi e liberoprofessionisti) dai datori di lavoro. Possono essere aperti o chiusi. Il fondo aperto è quello al quale possono confluire nel tempo successive adesioni dei lavoratori che non hanno un fondo pensione di categoria. E' promosso da un intermediario finanziario (banca, Sim o assicurazione) senza necessità di accordi con le parti sociali e permette l'adesione individuale. Il fondo chiuso è quello che sorge sulla base di accordi contrattuali o di categoria e possono aderirvi soltanto i lavoratori del soggetto proponente. E' promosso da un'impresa, una associazione imprenditoriale, una categoria professionale.
- **I.I.S.** (Indennità integrativa speciale) - L'I.I.S. è parte integrante del trattamento di quiescenza. Infatti, con la Finanziaria 95 (23 dicembre 1994 numero 724) non costituisce più una quota aggiuntiva della pensione, ma dal 1 gennaio 1995 contribuisce a determinare la base pensionabile. Vedi anche "Configurazione dell'indennità integrativa speciale".
- **IMPRESCRITTIBILITA' DELLA PENSIONE** - Il diritto al trattamento di quiescenza, sia diretto, cioè spettante al dipendente, sia di reversibilità, cioè spettante agli eredi (aventi diritto) del dipendente o pensionato deceduto, non è soggetto a prescrizione. Va, tuttavia, tenuto distinto il diritto a pensione, imprescrittibile, da quel-

lo della riscossione dei ratei, che si prescrivono nel termine perentorio dei cinque anni.

- **INABILITA'** - Va tenuta distinta la inabilità assoluta e permanente al lavoro proficuo dalla inabilità al servizio per motivi di salute per i diversi risvolti previdenziali.
- **I.N.A.D.E.L.** - L'Istituto nazionale per la assistenza ai dipendenti degli enti locali- è l'ente deputato al trattamento di fine servizio dei medici ospedalieri (indennità premio di servizio - Tps).
- **INDENNITA' GIORNALIERA PER INABILITA' TEMPORANEA NEL FONDO GENERICI ENPAM** - Nel caso di effettivo ed accertato stato di totale inabilità all'esercizio dell'attività professionale spetta a decorrere dal 31° giorno una indennità giornaliera pari ad 1/30 del 62,5% del compenso medio mensile percepito negli ultimi tre mesi precedenti l'evento invalidante. L'indennità può essere erogata per un periodo massimo continuativo di 24 mesi, o se non continuativo, per un massimo di 24 mesi nell'arco degli ultimi 48 mesi. I primi 30 giorni sono coperti da una polizza assicurativa privata, secondo quanto previsto dall'ACNL.
- **INDENNITA' GIORNALIERA PER INABILITA' NEL FONDO MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI ENPAM** - Viene erogata in caso di assenza dal servizio per stato di inabilità, dopo un periodo di assenza retribuita dal servizio, anche non continuativa, superiore a 180 giorni negli ultimi 30 mesi. Nei 3 mesi successivi ai 6 mesi interamente retribuiti dal datore di lavoro, l'indennità giornaliera spetta al 50%, mentre il 50% della retribuzione contrattuale spetta al datore, in seguito per massimo di 15 mesi successivi all'iscritto inabile spetta il 100% dell'indennità giornaliera, che è pari al 3,60% della retribuzione mensile nelle sue voci fisse e continuative assoggettate a contribuzione ENPAM.
- **INDENNITA' GIORNALIERA PER INABILITA' NEL FONDO MEDICI SPECIALISTI ESTERNI ENPAM** - Viene erogata dal 31° giorno per non più di 18 mesi continuativi purchè nel biennio solare che precede l'anno dell'evento siano stati versati contributi per l'iscritto. Non può superare 129,11.
- **INDENNITA' IN CAPITALE ENPAM** - Nei Fondi speciali anziché il trattamento ordinario di pensione il medico (non gli eredi) che, con 65 anni di età o coi requisiti minimi di contribuzione e di laurea, cessa l'attività in convenzione può richiedere la liquidazione dell'indennità in capitale. La liquidazione dell'indennità in capitale ora può essere richiesta nella misura massima del 15 per cento rispetto alla pensione e comunque deve essere garantita una quota parte di pensione eccedente due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.
- **INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE** (Soppressione...) - Dal 1 gennaio 1995 la I.I.S. fa parte della retribuzione pensionabile (art.15 comma 3 della legge 724/94).



- **INDENNITA' PREMIO DI SERVIZIO** - L'indennità premio di servizio è erogata dall'INADEL ai sanitari e agli altri lavoratori dipendenti degli enti locali.

E' una prestazione assicurativa previdenziale su base mutualistica, essendo regolata da apposita normativa, erogata non dal datore di lavoro, ma da altro ente, con concorso contributivo da parte del lavoratore.

Doveva servire ai normali bisogni del lavoratore per il periodo intercorrente tra la cessazione dell'ultima retribuzione per risoluzione del rapporto di lavoro e il primo rateo di pensione.

Il trattamento di fine rapporto (Tfr) dei lavoratori privati, considerato come retribuzione differita, è pagata, infatti, direttamente dal datore di lavoro, senza alcun concorso contributivo da parte del lavoratore, in base a normative generali.

La legge 335/95 avrebbe dovuto omogeneizzare subito i due istituti; tuttavia l'omogeneizzazione ha subito vari rinvii nella sua piena attuazione per gli oneri economici che ne sarebbero derivati.

I nuovi assunti, a partire dal 1 gennaio 2001, non hanno più diritto al trattamento del premio di servizio, ma al trattamento di fine rapporto, detto comunemente Tfr, considerato come retribuzione differita.

- **INDENNITA' UNA TANTUM** - Consisteva in una somma di danaro corrisposta in una unica soluzione dall'amministrazione del fondo di appartenenza a favore del dipendente (o degli eredi aventi diritto) che per mancanza del servizio minimo non conseguiva il diritto a pensione. E' stata abolita dalla legge 8 agosto 1991 numero 274.

Attualmente, in base alla legge 335/95, nel caso in cui alla data della morte di un lavoratore non sussista il diritto alla pensione per i superstiti, sia per carenza di requisiti contributivi per la pensione diretta sia perché nessuno dei superstiti cui in ordine di priorità sarebbe spettato tale diritto, possedendo i requisiti soggettivi prescritti, al coniuge superstite o, in mancanza, ai figli (minori, studenti o inabili) spetta una indennità per una volta tanto, commisurata alla entità dei contributi risultanti a favore del deceduto. Il diritto è riconosciuto a condizione che nei 5 anni anteriori alla data di morte dell'iscritto risulti accreditato almeno un anno di contribuzione.

- **INDICIZZAZIONE** - E' il sistema di adeguamento automatico delle pensioni al costo della vita che dovrebbe, ma in realtà non lo fa, difendere nel tempo il valore reale del potere di acquisto dall'erosione della inflazione.
- **INDISPONIBILITA' DELLA PENSIONE** - La pensione non può essere né pignorata né sequestrata né ceduta, salvo particolari eccezioni, e comunque nella misura massima di 1/5 del suo ammontare calcolato al netto di ritenute. La misura di 1/5 è elevata alla metà della pensione unicamente quando concorrono le seguenti causali: debito verso lo Stato o altri enti pubblici, tributi verso gli stessi enti, debiti per alimenti dovuti per legge.

- **I.N.P.D.A.P.** - L' -Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti della amministrazione pubblica- è il polo previdenziale pubblico. L'INPDAP è sorto per soddisfare l'esigenza di delineare, in analogia all'INPS che opera per il settore privato, una struttura unica d'intervento previdenziale e assistenziale per il settore del pubblico impiego.  
Comprende l'ENPAS, l'INADEL, l'ENPDEP e le quattro Casse pensioni degli Istituti di previdenza (Cassa pensione sanitari, Cassa pensione dipendenti enti locali, Cassa pensione insegnanti di asilo e scuole elementari parificate e Cassa pensione ufficiali giudiziari e coadiutori).
- **I.N.P.S.** - La istituzione dell' – Assicurazione generale obbligatoria – (AGO) per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti è avvenuta con il D.L. Lgt 21 aprile 1919 numero 603. Era gestita dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali che in seguito assunse la denominazione attuale di INPS - Istituto nazionale previdenza sociale- in occasione della emanazione del R.D.L. 27 marzo 1933 numero 371, in considerazione della maggiori attribuzioni e finalità nel campo previdenziale. In seguito furono addossate altre incombenze fuori del campo delle pensioni (cassa integrazione, indennità di maternità, indennità di malattia, assegni famigliari, tassa della salute, ecc.)
- **INTANGIBILITA' DELLA PENSIONE** - Il diritto a pensione non può essere ridotto o soppresso a seguito di provvedimento disciplinare o penale (Corte costituzionale sentenza numero 3 del 7 gennaio 1966 e legge numero 424 dell' 8 giugno 1966).
- **INTEGRAZIONE AL MINIMO** - La integrazione al trattamento minimo è stata istituita nel nostro sistema previdenziale con la legge 218/52. Scopo di tale integrazione fu quello di garantire un minimo ai pensionati della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti in un periodo la cui prime generazioni, obbligatoriamente assicurate dal 1919, incominciavano a raggiungere l'età del pensionamento. Ora ha la finalità di garantire il cosiddetto - trattamento minimo vitale-. La integrazione al trattamento minimo è costituita dall'importo che viene aggiunto ad ogni pensione, calcolata in base alle norme vigenti, per raggiungere la misura prevista dalla legge. Tale integrazione ha natura assistenziale, dal momento che non trova un corrispettivo in contributi effettivamente pagati dal pensionato beneficiario e risponde a esigenze di carattere sociale.
- **INTERESSI LEGALI** - Per i ritardati pagamenti in campo previdenziale spettano gli interessi legali.
- **LAVORATORI AUTONOMI** - Si intendono per lavoratori autonomi gli artigiani, i commercianti, i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni.
- **LAVORO AUTONOMO** - Il primo comma dell'articolo 49 del Testo unico delle imposte sui redditi precisa che sono -redditi da lavoro autonomo- quel-

li che derivano dall'esercizio di arti e professioni (esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva di attività libero professionale).

Dal punto di vista previdenziale -lavoratori autonomi- sono, invece, i commercianti, gli artigiani, i coloni, i mezzadri e i coldiretti.

Una distinzione va posta inoltre tra -lavoro autonomo- e -libera professione-.

- **LAVORO DIPENDENTE** - Sono considerati redditi da lavoro dipendente i redditi che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di terzi.
- **LAVORO SUBORDINATO IN ENTE PUBBLICO** - Sono elementi essenziali di esistenza di un rapporto di pubblico impiego oltre la natura dell'ente pubblico, l'atto formale di nomina, la prestazione di una attività che rientri nell'ambito dei fini istituzionali dell'ente, il carattere continuativo di essa, la subordinazione gerarchica e la retribuzione (Cassazione Sezioni unite - sentenza 1969 numero 3255).
- **MANCATA CONTRIBUZIONE** - Il mancato versamento, totale o parziale, dei contributi da parte dell'ente datore di lavoro o il versamento ridotto dei contributi stessi non pregiudica, in alcun modo, i diritti dell'iscritto alla valutazione dell'intero servizio da lui prestato con obbligo di iscrizione alla C.P.S. anche se non coperto da effettiva e totale contribuzione.
- **MASSIMALE CONTRIBUTIVO** - Per i lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono dal 1 gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo l'articolo 2 comma 18 della legge 335/95 stabilisce un massimale annuo della base contributiva e pensionabili di lire 132 milioni indicizzato annualmente con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione ovvero successivi alla data di opzione.
- **METODO A CAPITALIZZAZIONE** (vedi anche "Capitalizzazione") - I contributi vengono investiti in attività finanziarie cumulandosi a interesse composto e la pensione è finanziata con il capitale cumulato.
- **METODO A RIPARTIZIONE** (vedi anche "Ripartizione") - I contributi, o risparmio obbligatorio, vengono usati esclusivamente per finanziare le pensioni e, quindi, i consumi.
- **MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI RICONGIUNZIONE O DI RISCATTO PRESSO LA CASSA PENSIONE SANITARI** -  
Il versamento del contributo di riscatto può essere effettuato:
  - a) in una unica soluzione entro 90 giorni dalla data di ricezione del decreto
  - b) oppure dopo 90 giorni dalla data di notifica del decreto, se non è stata inoltrata comunicazione di rinuncia entro tale termine all'INPDAP, a rate mensili mediante trattenuta sullo stipendio a decorrere dal secondo mese successivo al termine dei 90 giorni dalla notifica.

Nei casi di cessazione dal servizio:

- a) se l'iscritto non ha ancora iniziato il pagamento del contributo

rateale, il debito sarà pari al contributo in -unica soluzione- (ridotto della metà se la cessazione avviene per decesso)

b) se l'iscritto, invece, ha già iniziato il pagamento delle rate mensili, le rate residue si trasformano in -valore capitale- (in caso di cessazione a causa di morte il debito residuo si considera estinto) che viene recuperato in -unica soluzione- oppure in rate mensili.

- **MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI RICONGIUNZIONE O DI RISCATTO PRESSO L'ENPAM** - Il versamento va effettuato mediante versamento (o in un'unica soluzione o a rate semestrali in un numero di anni non superiore a una volta e mezza gli anni da riscattare e comunque entro il compimento del 65esimo anno di età, o entro la data di decorrenza della pensione se anteriore, maggiorate degli interessi legali pro tempore vigenti) di un contributo pari alla riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa del periodo da riscattare.

In caso di domanda di pensione con contribuzione di riscatto in corso il contributo residuo ancora dovuto dovrà essere saldato prima della cessazione dell'attività, con l'eccezione per le pensioni di invalidità totale e permanente e, nei casi di premorienza, per le pensioni indirette agli eredi aventi diritto. In questi casi il periodo riscattato si considera acquisito e la contribuzione residua ancora dovuta sarà trattenuta sulla pensione senza interessi nel limite massimo del 20 per cento del trattamento di pensione.

Il mancato pagamento o il mancato inizio dei versamenti rateali del contributo entro i termini indicati dall'ENPAM (60 giorni), comporta la rinuncia al riscatto.

- **MONTANTE CONTRIBUTIVO INDIVIDUALE** - Il montante contributivo individuale è la somma dei valori (contributi) accantonati anno per anno nella vita lavorativa, incrementati con il rendimento costituito dal tasso di capitalizzazione.

Il montante moltiplicato per il coefficiente di trasformazione, relativo all'età anagrafica dell'assicurato, determinerà l'importo del trattamento della pensione contributiva.

- **OBBLIGO CONTRIBUTIVO ENPAM** - Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo di previdenza generale tutti i medici e gli odontoiatri, in conseguenza automatica della loro iscrizione all'Albo Professionale indipendentemente dall'esercizio effettivo della professione o dall'iscrizione presso altri fondi di previdenza parimenti obbligatori.
- **O.N.A.O.S.I.** - L'Opera nazionale per la assistenza agli orfani dei sanitari trae origine da una sottoscrizione volontaria aperta nel 1890 tra i sanitari italiani dal prof. Carlo Ruata dell'Università degli Studi di Perugia. Ha lo scopo, nei limiti del proprio bilancio, di mantenere, educare, istruire orfani e orfane di medici chirurghi, veterinari e farmacisti, onde porre tali giovani in grado di conseguire un titolo di studio, un'arte o una professione fino

ad avviarli, nei limiti del possibile, a proficua carriera. Ora riguarda tutti gli orfani di medici e odontoiatri, anche se non dipendenti, con contribuzione di tutti i sanitari iscritti all'Albo professionale (ivi compresi i pensionati).

- **ONERI PER RISCATTI E RICONGIUNZIONI** - Sono i contributi per i riscatti e le ricongiunzioni, calcolati in base a tabelle con coefficienti attuariali, per garantire la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa del periodo a fronte dell'erogazione dei benefici economici della futura pensione.
- **ORFANI E PENSIONE** - Gli orfani hanno diritto all'assegno di pensione nella percentuale prevista dai singoli ordinamenti sino al compimento del 21esimo anno di età o del 26esimo anno se continuano gli studi essendo a carico del genitore al momento della sua morte. Non esistono limitazioni di età per la reversibilità a favore degli orfani che prima del decesso del genitore erano a suo carico e risultavano inabili al lavoro.
- **PART TIME** - E' la costituzione di un rapporto di lavoro a orario ridotto, quando per la stessa mansione sia previsto un rapporto di lavoro a tempo pieno (legge 29 dicembre 1988 numero 554).
- **PART TIME ORIZZONTALE** - La riduzione di orario, rispetto al tempo pieno, è riferita all'orario normale giornaliero. Il lavoratore a part-time orizzontale lavora tutti i giorni per un numero ridotto di ore.
- **PART TIME VERTICALE** - L'attività lavorativa è svolta per tutto l'orario giornaliero normale, in alcuni giorni della settimana, del mese o dell'anno.
- **PART TIME MISTO** - Si svolge secondo una combinazione del part-time orizzontale e verticale.
- **PENSIONATI CON REDDITI DA ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE** - L'incompatibilità al cumulo tra pensione e redditi da attività libero professionale (sono escluse le pensioni ENPAM sia del Fondo generale che dei Fondi speciali) non si applica ai medici che al 31 dicembre 1993 risultano già pensionati e a quelli che hanno maturato il diritto entro tale data e ne hanno ottenuto il trattamento nel corso del 1994.  
La Finanziaria 2003 ha esteso la possibilità di cumulo della pensione INPS o INPDAP con altri redditi da lavoro a coloro che possono vantare un minimo di 37 anni di contribuzione con 58 anni di età (con possibile retroattività mediante domanda e pagamento di ticket entro determinate date).  
Non soggiacciono all'incompatibilità del cumulo anche le pensioni di vecchiaia e coloro che prima dell'età pensionabile vantano più di 40 anni di servizi utili a pensione.
- **PENSIONE** - La pensione, come prestazione economica erogata da un ente previdenziale, è la sintesi di una intera vita lavorativa. La scadenza naturale per la sua liquidazione è il compimento dell'età pensionabile. La rendita vitalizia che ne deriva è la pensione di vecchiaia.  
Sono però previste, nelle varie gestioni previdenziali, assegni per l'invali-

dità, pensioni di inabilità, di anzianità e ai superstiti. Per queste rendite l'arco lavorativo può essere stato più breve, ma il criterio per il calcolo dei contributi è quasi sempre lo stesso: vengono valutati, nel conteggio finale, i contributi effettivamente accreditati sul conto assicurativo del lavoratore (versati in costanza di rapporto di lavoro, oppure, ove previsto, con prosecuzione volontaria o con riscatti) e quelli figurativi.

- **PENSIONE A CAPITALIZZAZIONE** - Vedi "Capitalizzazione".
- **PENSIONE A RIPARTIZIONE** - Vedi "Ripartizione".
- **PENSIONE AI SUPERSTITI** - E' il trattamento di reversibilità spettante ai congiunti aventi diritto del dipendente o del pensionato defunto.
- **PENSIONE ANTICIPATA** - Vedi "Pensione di anzianità".
- **PENSIONE DI ANZIANITA'** (nel pubblico impiego "Pensione anticipata") - La pensione di anzianità indica il trattamento di quiescenza eventualmente spettante in tutti i casi di collocamento a riposo anticipato rispetto ai tassativi limiti di età previsti dai singoli ordinamenti, qualunque sia la causa di cessazione dal servizio (sia che essa avvenga per dimissioni, per decadenza, per destituzione a seguito di procedimento disciplinare o per condanna penale, per soppressione del posto, per riduzione di organico, per i benefici in passato concessi alle donne sposate o con prole a carico) purché si siano maturati i requisiti minimi stabiliti per il diritto alla pensione, con le sole esclusioni delle cessazioni per morte e per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi lavoro proficuo-, nonché delle ipotesi eccezionalmente consentite di dispensa dal servizio per inabilità alle mansioni.
- **PENSIONE DI INABILITA' INPDAP** (assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa) - A decorrere dal 1 gennaio 1996, nei confronti di chi (con almeno una anzianità contributiva di cinque anni di cui tre maturati nell'ultimo quinquennio) cessa dal servizio per inabilità assoluta o permanente a qualsiasi attività lavorativa, non dipendente da causa di servizio, è prevista l'erogazione di un trattamento di pensione calcolato sulla base dell'anzianità contributiva maturata, aumentata di un ulteriore periodo compreso tra l'età alla cessazione e il compimento dell'età pensionabile. Il trattamento economico non può superare né l'ottanta per cento della base pensionabile, né l'importo spettante nella ipotesi di inabilità dipendente da causa di servizio e, inoltre, l'anzianità da computare non può superare il limite dei 40 anni.
- **PENSIONE DI INVALIDITA'** - La pensione di invalidità é il trattamento di quiescenza eventualmente spettante nella ipotesi di dispensa dal servizio per -inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro-, accertata con verbale di visita medico-collegiale, previamente effettuata presso le Aziende sanitarie locali dalla competente Commissione sanitaria. E' una prestazione assistenziale, più che previdenziale, consistendo in un trattamento economico, disgiunto dalla contribuzione ver-

sata, basato sulla mutualità nel fondo previdenziale, a riconoscimento di una menomazione di una certa entità condizionante la riduzione della capacità di guadagno.

- **PENSIONE DI INVALIDITA' ENPAM** - Quando il medico prima del compimento del 65esimo anno di età, diviene, a causa di infortunio o malattia, inabile in modo assoluto e permanente all'esercizio della attività professionale, può chiedere la pensione di invalidità. Per questa tutela previdenziale dell'inabilità assoluta e permanente non è prescritto un requisito di anzianità minima contributiva.
- **PENSIONE DI VECCHIAIA** - Deve intendersi per pensione di vecchiaia il trattamento di quiescenza spettante a seguito di collocamento a riposo d'ufficio per il raggiungimento dei tassativi limiti massimi di età e/o di servizio previsti per la cessazione del rapporto di lavoro in base alla fonte normativa dei singoli enti datori di lavoro (per i medici ospedalieri: uomini 65 anni, donne 60 anni). Ai fini del cumulo pensione-altri redditi da lavoro, la pensione, anche prima del compimento dell'età pensionabile, con almeno 40 anni di servizi utili è equiparabile a quella di vecchiaia.
- **PENSIONE DIRETTA PRIVILEGIATA** - Conseguisce il diritto alla pensione diretta privilegiata qualunque sia stata la durata del servizio utile, il dipendente che, divenuto permanentemente inabile, cessa (o sia cessato) dal servizio per ferite o per lesioni traumatiche riportate a cagione diretta ed immediata nell'esercizio delle proprie funzioni, o per malattia derivante dal contagio avvenuto unicamente per causa di servizio, o per malattie professionali determinate unicamente dalle funzioni inerenti al proprio lavoro.
- **PENSIONE E PREMIO DI SERVIZIO** - Nel settore pubblico per trattamento di quiescenza si intende la pensione e la eventuale indennità integrativa speciale (dal 1 gennaio 1995 conglobata nella voce pensione), mentre per trattamento di previdenza si ravvisa il premio di fine servizio o la buonuscita.
- **PENSIONE FONDI SPECIALI ENPAM** - Per ottenere dall'ENPAM la prestazione ordinaria definitiva che può essere la pensione ordinaria di vecchiaia o di anzianità occorre sempre la cessazione della attività convenzionata, oltre al compimento del 65esimo anno di età per la pensione di vecchiaia oppure, per la pensione di anzianità, il raggiungimento di determinati requisiti di anzianità anagrafica, contributiva e di laurea: 40 anni di anzianità contributiva ovvero 58 anni di età, 30 anni di laurea e almeno 35 anni effettivi e/o riscattati di contribuzione. Qualora l'attività convenzionata sia cessata prima del compimento del 65esimo anno di età o del raggiungimento dei requisiti minimi di contribuzione e di laurea, il trattamento ordinario spetterà al compimento dei 65 anni solo con una anzianità minima contributiva di almeno 15 anni; in caso contrario il medico o l'odontoiatra avrà diritto alla indennità di restituzione dei contributi, forma-

ta dai contributi versati in ciascun anno, al netto di una quota pari al 12 per cento dei contributi medesimi relativi alla copertura dei rischi di invalidità e premorienza, maggiorando la quota restante con gli interessi semplici al tasso annuo del 4,5 per cento.

- **PENSIONE PER MOTIVO DI INVALIDITA'** - Nella dipendenza, la domanda di pensione per inabilità (non derivante da cause di servizio), deve essere corredata dal verbale di visita medico-collegiale, effettuata presso la ASL o l'Ospedale Militare, che attesti la sussistenza o meno delle condizioni di inabilità, assoluta e permanente a qualsiasi lavoro proficuo.
- **PENSIONE PRIVILEGIATA INDIRECTA** - E' il trattamento che spetta ai superstiti aventi diritto quando l'iscritto muore in attività di servizio e per infermità o lesioni contratte in servizio o per causa di servizio, qualunque sia la durata dei servizi prestati. (vedi anche "Pensione diretta privilegiata").

Il decreto legge 680 del 3 marzo 1938 all'articolo 40 prevedeva che la misura della pensione indiretta privilegiata alla vedova (con o senza figli) fosse del 100 per cento e cioè uguale alla pensione diretta privilegiata che sarebbe spettata all'iscritto. Dopo il 16 agosto 1995 le prestazioni sono cambiate in base alla legge 335 di riforma del sistema previdenziale.

- **PENSIONE PRIVILEGIATA DI REVERSIBILITA'** - E' il trattamento che spetta ai superstiti aventi diritto quando l'ex iscritto, titolare della pensione di privilegio, sia deceduto per le stesse cause che hanno determinato il riconoscimento del trattamento pensionistico.
- **PENSIONI DI ANNATA** - Poiché la maggior parte delle pensioni non è collegata alla dinamica salariale dei colleghi in attività di servizio, nel tempo questi trattamenti sono diventati semplici debiti di valuta e non di valore, sviliti nel loro originario potere di acquisto. Sono dunque delle prestazioni liquidate senza tener conto degli aumenti retributivi frattanto intercorsi ovvero anche di nuovi criteri per il calcolo della misura, decorrenti da una certa data e non aventi riflesso sulle pensioni concesse (a carico della stessa gestione, cassa o fondo previdenziale) con decorrenza precedente. Il logoramento del valore reale della prestazione è legato alla durata della vita residua al pensionamento in mancanza di un meccanismo di rivalutazione dei trattamenti rispetto alla dinamica salariale e alla effettiva svalutazione monetaria.
- **PENSIONE DI INABILITA'** (inoltre della domanda e riconoscimento) - Il riconoscimento presuppone sempre la presentazione dell'istanza da parte dell'iscritto in quanto ai superstiti del medesimo non è concessa la predetta facoltà.
- **PENSIONE DI INABILITA' INDIRECTA** - E' il trattamento che spetta a seguito del riconoscimento dello stato di inabilità dell'iscritto, avvenuto in fase successiva al decesso del medesimo.



- **PENSIONI INTEGRATIVE** - Sono un trattamento complementare a pensioni insufficienti mediante la creazione di fondi con risparmi contrattuali che dovrebbero essere sottratti ai rischi o alle possibili distorsioni di un cattivo impiego. L'accumulo in fondi a capitalizzazione, con il rendimento degli investimenti, dovrebbe dare la possibilità alle prestazioni integrative di colmare la grossa lacuna dei trattamenti economici di pensione insufficienti.
- **PENSIONI SU BASE CONTRIBUTIVA** - Il calcolo del trattamento economico viene effettuato in base ai contributi versati in un determinato periodo, rivalutati integralmente o parzialmente secondo gli indici ISTAT.
- **PENSIONI SU BASE RETRIBUTIVA** - Il calcolo del trattamento economico è basato sulla retribuzione percepita o nell'ultimo anno o di un certo numero di anni o alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
- **PERDITA DEL DIRITTO ALLA PENSIONE ENPAM** - Il diritto alle pensioni ENPAM si perde:
  - 1) dal vedovo/a che passi a nuove nozze, con erogazione di un assegno una tantum pari a due annualità della sua quota di pensione
  - 2) dagli orfani al compimento del 21esimo anno di età o del 26esimo se studenti.

In caso di perdita del diritto alla pensione da parte di uno o più superstiti, le pensioni vengono riliquidate attribuendo ai rimanenti superstiti le aliquote per essi previste dai Regolamenti in relazione alla nuova situazione venutasi a determinare.
- **PERDITA DEL DIRITTO DELLA PENSIONE C.P.S.** - Il diritto della pensione erogata dalla Cassa pensione sanitari si perde:
  - 1) dalla vedova/o che passi ad altre nozze
  - 2) dagli orfani/e al compimento del 21esimo anno di età se non studenti, nel qual caso hanno diritto sino al 26esimo anno di età
  - 3) dalle orfane minorenni in caso di contrazione di matrimonio
  - 4) dal genitore o collaterale titolare di pensione di reversibilità con la perdita delle condizioni soggettive di invalidità e nulla tenenza.
- **PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI** - E' l'adeguamento al costo della vita del trattamento di quiescenza secondo determinate normative e scadenze.
- **PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI DEI FONDI SPECIALI ENPAM** - La misura della pensione erogata dai Fondi speciali ENPAM è adeguata ogni anno in base al 75 per cento della variazione del costo della vita intervenuta rispetto all'anno precedente. La variazione percentuale viene applicata nella misura in godimento nell'anno precedente. L'adeguamento ha cadenza annuale ed è corrisposto a partire dal 1 gennaio di ogni anno.  
E' allo studio l'ipotesi di abbassare l'aliquota di adeguamento al 50 per

cento dell'indice ISTAT (variazione del costo della vita intervenuta rispetto all'anno precedente) per le somme eccedenti un determinato importo (4 volte il minimo INPS).

- **PERIODI FIGURATIVI** - Sono alcuni particolari tipi di assenza dal lavoro che vengono riconosciuti gratuitamente per la pensione in quanto collegati ad eventi che hanno una rilevanza sociale (tbc, cassa integrazione, maternità, distacchi sindacali o per cariche politiche, servizio militare, campagne di guerra o periodi di persecuzione politica o razziale).

Queste cause, elencate dal legislatore, sospendono forzatamente la attività lavorativa, ma continua a sussistere il rapporto di lavoro, che riprende appena cessa l'evento.

Ricordiamo che il servizio militare e la maternità sono considerati validi anche ai fini degli aumenti periodici di anzianità, ove previsti.

La contribuzione figurativa, che non costa nulla all'assicurato, in quanto "regalata" dalla gestione previdenziale, si somma agli altri contributi per raggiungere il diritto a pensione e per migliorare l'entità della rendita. La contribuzione figurativa copre in pratica un vuoto assicurativo e non può essere accreditata se nello stesso periodo è già avvenuto un versamento contributivo o esisteva l'obbligo di effettuarlo.

L'accredito contributivo è subordinato a due condizioni:

- 1) al verificarsi dell'evento tutelato
- 2) alla esistenza di un requisito minimo di contribuzione.

- **PERIODI AMMESSI AL RISCATTO ENPAM** - Presso i Fondi speciali ENPAM sono riscattabili gli anni legali del corso di laurea, i periodi di attività precontributiva. Inoltre per i pediatri, gli specialisti ambulatoriali e i medici specialisti convenzionati esterni è riscattabile anche la durata legale della specializzazione (massimo 4 anni) oggetto dell'attività convenzionata e per gli specialisti ambulatoriali l'allineamento orario di quella differenza oraria non effettuata nei periodi in cui l'impegno del debito orario contrattuale era inferiore a quello medio generale.

Per i medici di famiglia è riscattabile anche la durata del tirocinio pratico.

Presso il Fondo generale è permesso l'allineamento contributivo della quota A alla contribuzione dovuta dal quarantenne, mentre per coloro che non sono iscritti a nessun altro Fondo o Cassa previdenziale obbligatoria è possibile riscattare sino a un massimo di 10 anni l'attività libero-professionale per i periodi antecedenti l'iscrizione al Fondo generale-quota B reddituale e, sempre per un periodo massimo di 10 anni, il corso legale di laurea e di specializzazione (massimo una), nonché per i periodi a partire dal 1998 il riallineamento alla contribuzione ridotta e il servizio militare obbligatorio od il servizio civile svolto in alternativa a quello militare.

- **PERIODI O SERVIZI AMMESSI AL RISCATTO CPS** - Sono riscattabili presso la Cassa pensione sanitari:

- 1) la durata legale del corso di laurea
  - 2) la durata legale del corso di specializzazione attinente alla disciplina per cui il medico è stato assunto o lavora
  - 3) il periodo prestato come assistente volontario ospedaliero sino ad un massimo di due anni; per l'intera durata del periodo se prestato come assistente volontario nelle università
  - 4) il periodo militare, ove già non riscattato (vedi servizio militare)
  - 5) i periodi di tirocinio pratico previsti dalla legge 148/75
  - 6) i periodi di formazione professionale
  - 7) i servizi prestati presso aziende private esercenti un pubblico servizio.
- **PERIODI O SERVIZI NON AMMESSI AL RISCATTO ALLA CPS** - Non sono riscattabili presso la Cassa pensione sanitari:
    - 1) la aspettativa senza assegni per motivi di famiglia
    - 2) gli anni di assistente volontario ospedaliero oltre il secondo
    - 3) i periodi di sospensione dall'impiego.
  - **PERSONALE NON DI RUOLO** - Il dipendente non di ruolo può presentare alla Cassa pensione sanitari la domanda di riscatto di servizi o periodi ammessi soltanto dopo almeno un anno di iscrizione alla CPS.
  - **PILASTRI FONDAMENTALI DELLA PREVIDENZA** - Il sistema globale della previdenza italiana si poggia su tre pilastri fondamentali: la previdenza sociale obbligatoria, a finalità pubblica, gestita su schemi a ripartizione, la previdenza complementare o 2° pilastro su base volontaria, collettiva od individuale, gestita su schemi a ripartizione (Fondi pensione) e la previdenza integrativa privata individuale, su base assicurativa, gestita su schemi a capitalizzazione ( FIP, PIP).
  - **PREMIO** - Nel linguaggio delle polizze assicurative significa il corrispettivo da versare.
  - **PREMIO DI SERVIZIO** - vedi “Indennità premio di servizio”
  - **PRESCRIZIONE DELLA DOMANDA DELLA PENSIONE DI PRIVILEGIO** La richiesta della pensione di privilegio si prescrive entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di lavoro o dalla morte dell'iscritto.
  - **PRESTAZIONI DEFINITE** (Sistema a “prestazioni definite”) – E’ il sistema che si impegna ad assicurare, all’atto delle cessazione del rapporto di lavoro, una prestazione previdenziale di grandezza determinata a priori (di solito commisurano il trattamento di pensione ai livelli retributivi o a quote di livelli retributivi).  
All’opposto c’è sistema a contribuzione definita.
  - **PRINCIPI IN MATERIA PENSIONISTICA** - La pensione, così come la retribuzione, deve essere proporzionata alla qualità e alla quantità del lavoro prestato e deve assicurare al pensionato e alla sua famiglia i mezzi adeguati per una esistenza libera e dignitosa. Proporzionalità e adeguatezza devono sussistere non solo al momento del collocamento

a riposo, ma vanno costantemente assicurate successivamente, in relazione al mutamento del potere di acquisto della moneta, secondo valutazioni riservate, anche con riguardo alle disponibilità finanziarie, alla discrezionalità legislativa, purché esercitata in modo non irragionevole ed arbitrario (Corte costituzionale 4 marzo 1991 numero 96). Il vero e proprio contributo previdenziale deve avere natura corrispettiva, di correlazione cioè tra contribuzione e prestazione dell'ente, cosa che non sempre si verifica come scaturisce nella sentenza 427/90 della Corte Costituzionale riguardante gli aspetti fiscali e contributivi delle somme versate ai fondi di previdenza e assistenza aziendali o interaziendali; infatti negandosi la legittimità delle quote interamente esentate da contribuzione pubblica, si ricorre per la prestazione futura a meccanismo diverso ovvero al sistema del contributo di solidarietà (Corte costituzionale 3 ottobre 1990 numero 427).

- **PROSECUZIONE VOLONTARIA** - La Cassa pensione sanitari non consente per nessun motivo la prosecuzione volontaria del pagamento dei contributi previdenziali, neppure ai fini del raggiungimento del minimo per conseguire il diritto a pensione.
- **PROSECUZIONE VOLONTARIA ALL'INPS** - Per la legge 47/1983, entrata in vigore il 25 febbraio 1983, v'è incompatibilità tra prosecuzione volontaria INPS e la iscrizione alle Casse professionali (come l'ENPAM). Pertanto dopo tale data non sono più accolte le domande di prosecuzione volontaria presso l'INPS.
- **REDDITO ANNUO ENPAM** - Per il calcolo della pensione ordinaria ENPAM il reddito annuo viene definito per ciascun anno di contribuzione effettiva, moltiplicando i contributi versati per l'aliquota contributiva dell'anno in questione.
- **REDDITO ANNUO ENPAM RIVALUTATO** - Per ogni anno di contribuzione il reddito annuo viene rivalutato in base all'incremento percentuale registrato dall'indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'ISTAT, tra l'anno cui si riferiscono i contributi stessi e l'anno che precede quello di decorrenza della pensione.
- **REDDITO MEDIO ANNUO ENPAM RIVALUTATO** - Nei Fondi ENPAM il reddito medio annuo è la somma dei redditi annui rivalutati diviso gli anni di contribuzione. Ad esso va applicata l'aliquota percentuale di pensione per definire l'entità di pensione corrispondente al trattamento ordinario.
- **REDDITUALE** (Sistema....) - Modalità di calcolo del trattamento economico. Nei Fondi ENPAM il calcolo del trattamento economico di pensione viene effettuato sulla media della somma dei compensi ("reddito") percepiti ogni anno e rivalutati secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, applicando il coefficiente di rendimento. Il reddito si ricostruisce attraverso i contributi versati e le aliquote contributive di ciascun

anno, mentre il coefficiente di rendimento è dato dalla somma delle aliquote percentuali fissate per ogni anno o frazione di anno di contribuzione effettiva, ricongiunta o riscattata.

Per la Quota A del Fondo generale il reddito viene fissato convenzionalmente 8 volte il contributo versato mediante la cartella esattoriale.

Per il Fondo degli ambulatoriali il calcolo viene effettuato sugli ultimi 60 mesi.

- **REGIMI DI FINANZIAMENTO DEI FONDI PREVIDENZIALI** - I fondi previdenziali si possono configurare secondo lo schema di finanziamento a “ripartizione” o a “capitalizzazione”. Nella “ripartizione” la misura della contribuzione della popolazione attiva è in funzione della misura delle prestazioni erogate, mentre al contrario nella “capitalizzazione” le prestazioni sono in funzione della contribuzione versata e dei suoi rendimenti.
- **REGIMI DI TRATTAMENTO DEI FONDI PREVIDENZIALI** - Il regime di trattamento erogato dai fondi pensione può essere a “prestazione definita” o a “contribuzione definita”.
- **REISCRIZIONE** - Si ha quando il dipendente, collocato a riposo presso un ente a seguito di cessazione del rapporto di lavoro intervenuta prima del limite massimo di età o di servizio, venga riassunto presso lo stesso o altro ente.
- **REQUISITI** - Sono le condizioni richieste da ogni singolo ordinamento per conseguire il diritto alla pensione (servizi utili, età anagrafica, ecc).
- **REQUISITI RICHIESTI PER LA PENSIONE NORMALE DIRETTA** - Il diritto a pensione da parte del medico iscritto alla CPS si consegue in presenza dei seguenti requisiti essenziali:
  - 1) cessazione dal servizio (per limiti di età, dimissioni volontarie, decadenza, dispensa dal servizio e destituzione)
  - 2) servizio minimo prestato
  - 3) domanda dell'interessato.
- **REQUISITI MINIMI PER LA PENSIONE ORDINARIA DEL FONDO GENERALE ENPAM** - Per conseguire il diritto alla pensione ordinaria ENPAM-Fondo generale il medico deve:
  - 1) aver compiuto il 65esimo anno di età
  - 2) avere costanza di iscrizione al Fondo
  - 3) avere almeno 5 anni di contribuzione effettiva.Non è richiesta né la cessazione dell'attività professionale né la cancellazione dall'Albo.
- **REQUISITI DI PRESTAZIONE PREVIDENZIALE DEI FONDI SPECIALI ENPAM** - La prestazione ordinaria di vecchiaia a 65 anni spetta al compimento del 65esimo anno di età cessando l'attività in convenzione La pensione ordinaria di anzianità contributiva si può ottenere cessando l'attività in convenzione con determinati requisiti di anzianità anagrafica, contributiva e

di laurea: 40 anni di anzianità contributiva ovvero 58 anni di età, 30 anni di laurea e almeno 35 anni effettivi e/o riscattati di contribuzione .

I medici iscritti ai Fondi speciali che cessano la attività in convenzione prima del 65esimo anno di età possono richiedere la prestazione ordinaria di vecchiaia al compimento del 65esimo anno di età se in possesso di almeno 15 anni di contribuzione.

- **REQUISITI PER IL RISCATTO NEI FONDI SPECIALI ENPAM** - Per essere ammesso ad effettuare i riscatti dei periodi precontributivi, del corso di laurea (6 anni) e di specialità (massimo 4 anni), del servizio militare obbligatorio o del servizio civile sostitutivo del servizio militare di leva, il medico specialista ambulatoriale deve possedere una anzianità contributiva presso il Fondo di almeno 7 anni (10 per il riscatto di allineamento orario), non aver compiuto il 65esimo anno di età, non deve essere cessato dalla attività convenzionata, non deve aver presentato domanda per ottenere il riconoscimento dell'invalidità permanente e assoluta e non deve aver rinunciato allo stesso riscatto da meno di due anni.

Per i medici iscritti al Fondo dei medici generici, pediatri e medici di guardia medica e al Fondo degli specialisti convenzionati esterni la domanda può essere utilmente inoltrata dopo almeno 10 anni di contribuzione effettiva al Fondo, non aver cessata la attività convenzionata, non aver inoltrato la domanda per il riconoscimento di pensione di invalidità assoluta e permanente e non aver rinunciato allo stesso riscatto da meno di due anni.

- **REQUISITO MINIMO CONTRIBUTIVO** - A partire dal 1 gennaio 1993 l'anzianità minima di servizi utili per le pensioni pubbliche e private è stata elevata da 15 a 20 anni, in ragione di un anno ogni due, fatte salvo per quanti alla stessa data hanno già maturato il requisito per il diritto alla pensione, per coloro che sono stati già ammessi alla contribuzione volontaria, per coloro che, avendo cominciato a lavorare a tarda età, al 31 dicembre 1992 si trovano nella impossibilità di raggiungere i 20 anni di contribuzione minima prevista.

Per le pensioni ai superstiti vale il minimo contributivo dei 15 anni.

- **REQUISITO MINIMO CONTRIBUTIVO ENPAM** - Nei Fondi speciali dell'ENPAM, in caso di cessazione dell'attività in convenzione prima dell'età pensionabile (65 anni per uomini e donne) al 65esimo anno è ora richiesto un minimo contributivo di 15 anni, mentre nel Fondo generale sono richiesti almeno 5 anni di contribuzione.
- **RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI** - A partire dal 1 luglio 1993 non è più possibile richiedere all'ENPAM-Fondi speciali la restituzione di contributi inefficaci per un trattamento di pensione o in capitale, prima del compimento del 65esimo anno di età. Al compimento del 65esimo anno di età o del riconoscimento dell'invalidità assoluta e permanente, il medico che sia cessato dalla attività in convenzione prima del 65esimo anno di

età, ove non possa contare su 15 anni di anzianità contributiva utile, avrà diritto alla restituzione dei contributi versati in ciascun anno, al netto di una quota pari al 12 per cento dei contributi medesimi relativi alla copertura dei rischi di invalidità e premorienza, maggiorando la quota restante con gli interessi semplici al tasso annuo del 4,5 per cento.

- **RETRIBUTIVO** (Sistema....) - Modalità di calcolo del trattamento economico. Per sistema retributivo si intende il sistema che lega l'importo della pensione all'ultima o alle ultime retribuzioni percepite in attività di servizio.

- **RETRIBUZIONE ANNUA CONTRIBUTIVA** - La retribuzione annua contributiva dell'iscritto alla CPS fino al 31 dicembre 1983 è il trattamento economico annuo goduto o spettante al 1 gennaio di ciascun anno (venivano quindi escluse le variazioni conseguite nel corso dell'anno, salvo quelle dovute a passaggi ad altro ente).

Dal 1 gennaio 1984 le variazioni di retribuzione di carattere generale, derivanti cioè da leggi, da norme regolamentari o da contratti collettivi di lavoro, sono assoggettate a contributo, anche nel corso dell'anno, dalla data di effetto dei miglioramenti e degli aumenti di retribuzione.

Dal 1 gennaio 1989 anche le variazioni di retribuzione a carattere individuale sono assoggettate a contributo.

- **RETRIBUZIONE CONTRIBUTIVA CPS** - La retribuzione annua contributiva è costituita dalla parte fissa e ricorrente del complesso degli emolumenti che l'iscritto alla CPS percepisce nell'intero anno sino al 31 dicembre 1995. Sono compresi, quindi, nella retribuzione annua contributiva e, pertanto, pensionabile tutte le indennità o assegni previsti dalle fonti normative che regolano il rapporto di lavoro (leggi, regolamenti, contratti collettivi di lavoro) che hanno contemporaneamente e di per sé i requisiti della fissità nell'ammontare, della continuità nel tempo e della corrispettività, cioè dovuti quale remunerazione per la attività lavorativa svolta. Dal 1 gennaio 1996 tutta la busta paga è soggetta alla contribuzione per la pensione e, pertanto, per i periodi a partire da tale data il calcolo dell'ammontare della pensione sarà fatto su tutte le voci della retribuzione.

- **RETRIBUZIONE MEDIA** - E' la media della retribuzioni annue contributive di un determinato periodo.

- **RETRIBUZIONE MEDIA PONDERATA** - E' la media di due o più retribuzioni quantificate secondo differenti periodi rilevati in un certo numero di anni (di solito negli ultimi cinque anni).

- **RETRIBUZIONE PENSIONABILE** - Nell'ambito della Assicurazione generale obbligatoria la retribuzione pensionabile indica l'intero trattamento economico quiescibile, ivi compresa la contingenza. Negli ordinamenti della Casse pensione degli Istituti di previdenza la retribuzione pensionabile corrisponde all'omologo concetto di retribuzione annua contributiva che è costituita dalla somma degli emolumenti quiescibili alla data

di cessazione dal servizio, diminuita della indennità integrativa speciale.

- **RETRIBUZIONE PENSIONABILE ALLA CPS** - La retribuzione annua pensionabile per gli iscritti alla CPS è costituita dalla retribuzione annua contributiva riferita alla data di cessazione dal servizio.

In caso di variazioni di retribuzione dovute al mutamento della durata giornaliera delle prestazioni (passaggio dalla posizione di tempo definito a quella di tempo pieno e viceversa) per periodi inferiori ai cinque anni, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza si prende a base la media ponderata delle differenti retribuzioni, corrispondenti ai servizi di diversa durata giornaliera, aggiornate al trattamento economico vigente alla data di cessazione per la qualifica e gli aumenti riferiti alla data stessa.

Analogamente per i periodi di continuazione di iscrizione o reinscrizione (raggiunti limiti di età e/o di contribuzione) che non superino i cinque anni, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza si assume quale ultima retribuzione annua contributiva la media ponderata dell'ultimo quinquennio di servizio tra le due retribuzioni e, precisamente, l'una per l'intero periodo di continuazione di iscrizione o di reinscrizione, l'altra per il restante periodo del quinquennio.

- **RETROCESSIONE** - E' quanto il gestore di un fondo di investimento si trattiene sul rendimento del capitale investito.
- **RICONGIUNZIONE** - E' la possibilità di riunire presso un unico fondo previdenziale tutti i periodi precedenti di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa maturati presso altre forme o fondi di previdenza, che non hanno dato luogo a trattamento di quiescenza, sia sotto forma di pensione o di indennità una tantum o di assegno vitalizio, ai fini del conseguimento del diritto, della anzianità e del calcolo di una unica pensione.
- **RICONGIUNZIONE ALL'ENPAM** - E' possibile ricongiungere (al Fondo generale o ai Fondi speciali dell'ENPAM) onerosamente i periodi effettuati con iscrizione all'INPS o all'INPDAP in base alla legge 45/90 mediante domanda all'ENPAM.
- **RIDUZIONE DELLA CONTRIBUZIONE PROPORZIONALE** - I medici che hanno titolarità ad un trattamento pensionistico possono chiedere all'ENPAM di continuare a pagare la contribuzione proporzionale nella forma ridotta.
- **RINVIO PARZIALE DELLA CONTRIBUZIONE ALL'ENPAM** - I medici di età inferiore ai 35 anni, che non avevano compiuto sette anni di iscrizione all'Albo professionale, potevano rinviare sino al compimento di tale anzianità di iscrizione e comunque non oltre il 35esimo anno di età, il pagamento della metà del contributo minimo obbligatorio dovuto. La norma non riguardava il contributo proporzionale del 12,50 dovuto sul reddito professionale eccedente quello convenzionale corrispondente al



contributo minimo obbligatorio. La parte dei contributi di cui era stato rinviato il pagamento veniva poi recuperata ratealmente in tre anni senza interessi.

A partire dal 1998 questa facilitazione è stata abolita.

- **RIPARTIZIONE** (pensione a ripartizione) - Tecnica basata sul trasferimento di risorse dai soggetti attivi ai pensionati, le cui prestazioni sono finanziate direttamente dai contributi versati: i versamenti effettuati dai lavoratori in attività servono a pagare le pensioni correnti di coloro che hanno lasciato l'attività lavorativa.
- **RISCATTO** - Vedi "Servizi riscattabili".
- **RISCATTO DEGLI ANNI DI ISCRIZIONE ALL'ALBO** - Sono ammessi a riscatto, a domanda, presso la CPS i periodi di iscrizione ad Albi professionali, esclusivamente per il numero di anni esplicitamente richiesti come condizione necessaria per la ammissione al posto ricoperto.
- **RISCATTI ed ENPAM** - Tutti i riscatti ENPAM sono a titolo oneroso perché i contributi di riscatto, che sono integralmente deducibili ai fini fiscali dal reddito imponibile, assicurano la copertura della riserva matematica relativa alla maggior prestazione che deriva dall'esercizio di questo istituto. Sono possibili nel Fondo generale quota B ed in tutti i Fondi Speciali il riscatto precontributivo ed il riscatto del servizio militare obbligatorio o del servizio civile sostitutivo e, in più, nel Fondo generale il riscatto di riallineamento per la contribuzione ridotta, nel Fondo medici specialisti ambulatoriali il riscatto di riallineamento alla media oraria ed il riscatto di laurea o specializzazione, nel Fondo Speciale medici generici, pediatri di libera scelta ed addetti alla continuità assistenziale il riscatto anni di laurea, di specializzazione ( per i pediatri), di formazione e perfezionamento, nel Fondo specialisti esterni il riscatto di laurea e specializzazione. Presto sarà in vigore nel Fondo medici generici anche la possibilità del riscatto di allineamento alla media contributiva degli ultimi 36 mesi.
- **RISERVA MATEMATICA** - Sono le somme necessarie a garantire determinate prestazioni previdenziali. Il calcolo della riserva matematica è basato sulla capitalizzazione della quota di pensione derivante dai contributi oggetto dell'operazione. Per i periodi ammessi al riscatto o in caso di ricongiunzione onerosa il richiedente dovrà, dunque, versare, in una unica soluzione o mediante rateizzazione con interessi, una determinata somma atta a garantire le prestazioni previdenziali senza oneri a carico del fondo pensionistico. Il contributo per calcolare la riserva matematica si basa sulla retribuzione annua soggetta a contribuzione (riferita alla data di ricevimento della domanda), al periodo da riscattare o ricongiungere (espresso in mesi), correlati a coefficienti espressi in tabelle secondo l'età e il sesso dell'iscritto.

- **RISERVA TECNICA** - I residui annuali della gestione (entrate per contributi, redditi vari meno le spese per trattamenti di pensione, amministrazioni, ecc.) capitalizzati e possibilmente utilmente impiegati vanno a costituire il patrimonio dell'ente, scrigno a garanzia delle future prestazioni pensionistiche.
- **RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI ENPAM** - Le prestazioni dei Fondi sono soggette a rivalutazione annuale del 75% e del 50% per le somme eccedenti 4 volte il minimo INPS dell'incremento percentuale fatto registrare nell'anno precedente dal numero indice dei "prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'Istituto Centrale di statistica, pubblicato sul bollettino ufficiale e considerato sino alla seconda cifra decimale. La decorrenza per le pensioni in godimento al 31 dicembre di ciascun anno decorrono a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.
- **SERVIZI CUMULABILI** - Il servizio -cumulabile- è il servizio prestato presso un Ente con iscrizione obbligatoria e riconosciuto utile a pensione a tutti gli effetti. E' dunque un servizio che va ad aggiungersi senza alcun onere a carico dell'interessato a servizi già utili ai fini della liquidazione della pensione.
- **SERVIZI NON UTILI AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA** - Presso la CPS e CPDEL non sono utili ai fini del trattamento di quiescenza:
  - 1) la aspettativa senza assegni per motivi di famiglia
  - 2) la aspettativa senza assegni per motivi sindacali
  - 3) il periodo di sospensione dall'impiego per motivi disciplinari
  - 4) il periodo di sospensione cautelare per procedimento penale.
- **SERVIZI RISCATTABILI** - Sono quei periodi (servizi comunque prestati e non altrimenti utili a pensione) riconosciuti da norme e leggi dei quali l'iscritto ha facoltà di richiedere il riconoscimento mediante il pagamento di un contributo a suo carico, utili a pensione a tutti gli effetti sia per conseguire il diritto, sia per maturare una maggiore anzianità ai fini della liquidazione del trattamento economico.  
 Per le pensioni della dipendenza liquidabili con il sistema retributivo gli anni riscattati, anche parzialmente, collocati temporalmente prima del 31 dicembre 1995 sono utili per il raggiungimento della soglia minima contributiva dei 18 anni al 31 dicembre 1995.  
 Per le pensioni della dipendenza liquidabili con il sistema di calcolo esclusivamente contributivo gli anni riscattati non sono utili per il raggiungimento dei 40 anni di contribuzione e relativi benefici connessi a questa anzianità contributiva.
- **SERVIZI SIMULTANEI O CONTEMPORANEI** - Per servizio simultaneo si intende il servizio prestato contemporaneamente a quello principale alle dipendenze di due o più enti.  
 Nel caso di ricongiunzione di più periodi ai fini del conseguimento

di un unico trattamento di pensione, si verifichi una sovrapposizione di più periodi di contribuzione effettiva, volontaria o figurativa, vengono presi in considerazione, per la ricongiunzione solo quelli relativi a prestazioni effettive di lavoro anche se riferite ad attività contemporanee diverse.

Se si tratta invece di contribuzione figurativa o volontaria viene presa in considerazione quella di importo più elevato.

- **SERVIZIO EFFETTIVO** - E' costituito da tutti i servizi computabili in quiescenza per effetto di specifiche disposizioni e a seguito di riunione, ricongiunzione o di riscatto. Per i medici dipendenti è costituito, dunque, dalla somma del servizio prestato alle dipendenze della ASL, ospedale, ecc. con i periodi computabili d'ufficio o a domanda e con i servizi ricongiunti e riscattati onerosamente a domanda.
- **SERVIZIO MASSIMO ALLA C.P.S.** - Il servizio massimo utile ai fini di quiescenza è di anni 40. Gli eventuali servizi e periodi eccedenti gli anni 40 si intendono non influenti sul trattamento di pensione, di qualsiasi tipo, e quindi vanno trascurati ai fini del calcolo della liquidazione del trattamento economico di quiescenza.
- **SERVIZIO MILITARE** - Dal 30 gennaio 1987 il servizio militare di leva e i servizi considerati sostitutivi ed equiparati ai sensi delle disposizioni vigenti sono computati ai fini pensionistici, a domanda, con onere a totale carico della Cassa pensione sanitari (contribuzione figurativa). Presso l'ENPAM sia per il Fondo generale sia per i Fondi speciali il servizio militare è, invece, ininfluente; può tuttavia essere riscattato nei Fondi speciali e nella quota B del Fondo generale se il medico non è iscritto ad altre forme di previdenza obbligatoria.
- **SERVIZIO UTILE** - Nel servizio utile vanno ricompresi gli aumenti dei servizi previsti da particolari norme di legge (servizio effettivo + periodi figurativi) ed è valido sia ai fini della anzianità per conseguire il diritto a pensione, sia ai fini della liquidazione della pensione.
- **SISTEMA A CAPITALIZZAZIONE** (sistema finanziario della gestione economica) - Gli ordinamenti delle forme di pensionamento sono sorte su basi mutualistico-assicurative, mediante autofinanziamento, con il calcolo delle prestazioni sull'importo dei contributi versati. Il sistema a capitalizzazione eroga prestazioni dai fondi accantonati per effetto dei contributi versati dai lavoratori durante l'attività lavorativa, quali veri premi di assicurazione.
- **SISTEMA A RIPARTIZIONE** (sistema finanziario della gestione economica) Consiste nell'utilizzare i contributi riscossi annualmente per il pagamento delle prestazioni pensionistiche correnti.
- **SOLIDARIETA'** (in campo previdenziale) - Consente, a parità di contribuzione, di ripartire il rischio fra soggetti esposti in misura differente al rischio medesimo, realizzando una redistribuzione di risorse dai soggetti forti

(meno esposti al rischio) ai soggetti deboli (più esposti al rischio).

- **SOLIDARIETA' INTERGENERAZIONALE** - Nel sistema a "ripartizione" ogni generazione di lavoratori attivi sottrae alla propria ricchezza finanziaria e consegna a un soggetto pubblico di raccolta, quanto occorre per erogare una rendita alla generazione degli anziani in pensione, maturando così il diritto a ricevere una rendita pensionistica dai contributi della nuova generazione di lavoratori attivi, quando sarà divenuta a sua volta una generazione di anziani.
- **SOSTITUZIONE** (tasso di) - vedi "Tasso di sostituzione".
- **SOVVENZIONI C.P.S.** - Le Casse pensioni degli ex Istituti di previdenza, ora confluite nell'INPDAP, oltre alle sovvenzioni contro cessione del quinto dello stipendio, in base alla legge 274/91 sono autorizzate ad erogare a favore degli iscritti:
  - 1) piccoli prestiti di importo corrispondente al doppio della retribuzione contributiva mensile
  - 2) mutui ipotecari a tassi agevolati
  - 3) mutui e prestiti a tassi agevolati per finalità di interesse sociale.
- **TASSO DI CAPITALIZZAZIONE** - Nel nuovo sistema contributivo è il tasso di rivalutazione annuale applicato sull'importo dei contributi accantonati su base composta ed è costituito dalla variazione quinquennale media del PIL nominale, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare
- **TASSO DI SOSTITUZIONE** - E' il rapporto tra la pensione conseguita e l'ultima retribuzione.
- **TERMINI DI INOLTRO DELLA DOMANDA DI PENSIONE ALLA C.P.S.** - Ai fini del conferimento della pensione diretta ordinaria la domanda deve essere inoltrata dal medico alla CPS non oltre il compimento del 68esimo anno di età oppure non oltre dieci anni dalla data di cessazione dal servizio, qualora tale termine sia più favorevole. Data la imprescrittibilità del diritto a pensione, se la domanda è presentata oltre i termini suddetti, il trattamento economico spettante decorre dal giorno successivo a quello della presentazione della domanda.
- **TITOLARITA' DI PIU' PENSIONI** - La trattenuta per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale a carico di una o più pensioni d'importo complessivamente superiore ai 18 milioni lordi annui secondo l'articolo 5 della legge 407/90 è stata abolita dal 1° gennaio 1991. Pertanto non spetta più al pensionato comunicare ai singoli enti erogatori la titolarità di due o più pensioni per le dovute trattenute.  
Invece è stato istituito un casellario delle pensioni: tramite il casellario previdenziale si provvede ad una imposizione fiscale in base alla somma di tutti i trattamenti; si anticipa in tal modo il conguaglio fiscale

che andrebbe fatto colla dichiarazione dei redditi.

- **TOTALIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI** - La totalizzazione dei contributi è l'istituto che permette la liquidazione della pensione in ciascuna gestione sulla base della contribuzione versata, anche se di entità ridotta, in ciascun ente, considerando utili per il conseguimento del diritto tutti i periodi seppur accreditati in diverse gestioni; in altre parole è il cumulo gratuito dei contributi previdenziali sparsi tra più enti. Attualmente, ma la norma potrebbe venir cambiata da un ridiscussione della normativa, la totalizzazione non è possibile per i medici perché iscritti obbligatoriamente al Fondo generale ENPAM, infatti non è esercitabile da chi ha raggiunto i requisiti minimi in uno dei Fondi presso il quale sono accreditati i contributi a suo carico.

La totalizzazione è prevista solo per la pensione di vecchiaia e per i trattamenti pensionistici per inabilità. Opera anche nei confronti dei superstiti aventi diritto, ancorché sia deceduto prima dell'età pensionabile.

- **TRASFERIMENTO DEI CONTRIBUTI** - Il trasferimento è il passaggio da un ente all'altro dei contributi versati dal lavoratore per costituire una nuova posizione previdenziale; la ricongiunzione, invece, è la riunione dei contributi presso un ente o un fondo ove si ha già una posizione assicurativa pensionistica.
- **TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR)** - E' considerata come una retribuzione differita ed è pagata al lavoratore interamente dal datore di lavoro. Ogni anno il datore di lavoro deve accantonare delle somme per la futura liquidazione da pagare all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.
- **TRATTAMENTO DI QUIESCENZA** - Nel pubblico impiego il trattamento di quiescenza era costituito dalla voce -pensione- e dalla voce -indennità integrativa speciale-, oltre che da eventuali assegni previsti per condizioni speciali. Dal 1 gennaio 1996 l'IIS non costituisce più una voce a parte del trattamento di pensione, ma contribuisce a determinare la base pensionabile.
- **TRATTAMENTO FISCALE DELL'INDENNITA' IN CAPITALE** - Per la liquidazione in capitale agli specialisti ambulatoriali il trattamento fiscale effettuato dall'ENPAM è definitivo ed è calcolato, senza la detrazione di 309,87 pari a lire 600mila per ogni anno, applicando la stessa aliquota media IRPEF calcolata per il premio di operosità da parte delle ASL.

Al contrario per i medici generici, pediatri di base, medici specialisti convenzionati esterni l'indennità in capitale viene tassata in base alla aliquota media IRPEF gravante sul reddito medio del biennio precedente l'anno di cessazione; l'ENPAM, come sostituto di imposta,

applica una trattenuta alla fonte del 20 per cento e gli Uffici finanziari procederanno poi al conguaglio dopo aver scomputato il 20 per cento già trattenuto e versato dall'ENPAM.

- **TUTELA MATERNITA' NELLA DIPENDENZA** - Alle donne titolari di pensione calcolata esclusivamente col metodo contributivo vengono riconosciuti figurativamente i seguenti periodi:

- 1) assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli sino al sesto anno di età in ragione di 170 giorni per ciascun figlio
- 2) per assistenza a figli handicappati sopra i sei anni 25 giorni all'anno, nel limite complessivo di 24 mesi
- 3) dal 1° gennaio 1996 anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di 4 mesi ogni figlio nel limite massimo di 12 mesi oppure in alternativa a detto anticipo opzione per la determinazione del trattamento di pensione con l'applicazione del moltiplicatore di età, relativo all'età di accesso al trattamento di pensione, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli e maggiorato di due anni in caso di tre e più figli.

I periodi di astensione obbligatoria e facoltativa rimangono sempre validi agli effetti pensionistici come periodi figurativi.

A partire dal 1 gennaio 1994 i periodi di astensione obbligatoria sono riconosciuti anche al di fuori del rapporto di lavoro purché l'interessata abbia lavorato almeno 5 anni; inoltre i periodi di astensione facoltativa sono riscattabili sino ad un massimo di 5 anni, in alternativa a quelli di laurea.

**Collana Universalis ENPAM**

Volume 2 - 2004

---

**Titolo:**

**Dizionario previdenziale  
per la professione medica**

---

**Editore:**

**Fondazione E.N.P.A.M.**

Via Torino, 38 - 00184 Roma

Tel. 06.482941

[www.enpam.it](http://www.enpam.it)

---

**Progetto grafico:**

Fondazione E.N.P.A.M.- Dipartimento Innovazione:

Paola Antenucci - Giorgio Bartolomucci

**Illustrazione di copertina:**

Vincenzo Basile - Centro Studi e Documentazione

---

**Stampa:**

BIG Print srl

Via Scorticabove, 114

00156 Roma

Finito di stampare: Giugno 2004